

Delibera n. 1/2021

Conclusione del procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 156/2019 del 5 dicembre 2019 nei confronti di Ente Autonomo Volturno S.r.l.. Adozione del provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lett. i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per l'inottemperanza a misure di cui alla delibera n. 106/2019, del 25 ottobre 2018.

L'Autorità, nella sua riunione del 14 gennaio 2021

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il capo I, sezioni I e II;

VISTO l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito anche: Autorità o ART), e in particolare:

- il comma 2, lettera e), ai sensi del quale l'Autorità *"provvede a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto; sono fatte salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione degli utenti che i gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi"*;

- il comma 3, lettera i), ai sensi del quale l'Autorità, *"ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata nei casi di inosservanza dei criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico e di violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla stessa Autorità, nonché di inottemperanza agli ordini e alle misure disposti"*;

VISTI il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, ed il decreto legislativo 17 aprile 2014, n.70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di tale regolamento;

VISTO l'articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che disciplina la Carta della qualità dei servizi, che i soggetti gestori che stipulano contratti di servizio con enti locali, sono tenuti ad emanare;

- VISTO** l'articolo 8 ("*Contenuto delle carte di servizio*") del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che prevede: "*1. Le carte di servizio, nel definire gli obblighi cui sono tenuti i gestori dei servizi pubblici, anche locali, o di un'infrastruttura necessaria per l'esercizio di attività di impresa o per l'esercizio di un diritto della persona costituzionalmente garantito, indicano in modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e dell'infrastruttura. 2. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, le Autorità indipendenti di regolazione e ogni altro ente pubblico, anche territoriale, dotato di competenze di regolazione sui servizi pubblici, anche locali, definiscono gli specifici diritti di cui al comma 1. Sono fatte salve ulteriori garanzie che le imprese che gestiscono il servizio o l'infrastruttura definiscono autonomamente*";
- VISTO** l'articolo 48 ("*Misure urgenti per la promozione della concorrenza e la lotta all'evasione tariffaria nel trasporto pubblico locale*"), comma 12-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che disciplina casi specifici in cui i passeggeri dei servizi di trasporto pubblico regionale o locale hanno comunque diritto al rimborso del prezzo del biglietto o a una quota giornaliera del costo dell'abbonamento da parte del vettore;
- VISTO** l'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 ("*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*"), ed in particolare i commi 168 e 169, che pongono tra l'altro alcuni obblighi in capo ai concessionari e ai gestori dei servizi di linea di trasporto passeggeri su rotaia, in ambito nazionale, regionale e locale, in tema informazioni sulle modalità per accedere alla carta dei servizi e sulle ipotesi che danno diritto a rimborsi o indennizzi;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni (di seguito, anche: Regolamento sanzionatorio);
- VISTE** le linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità, adottate con delibera n. 49/2017, del 6 aprile 2017;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 106/2018, del 25 ottobre 2018, con cui è stato approvato l'atto recante "*Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto per ferrovia connotati da oneri di servizio pubblico possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture ferroviarie*" e, in particolare:
- la misura 5.2 ai sensi della quale "*qualora il ripristino della disponibilità di infrastrutture o dotazioni delle stazioni non avvenga nei termini previsti ed indicati ai sensi della Misura 3.5, lettera b), l'utente con disabilità o a mobilità ridotta ha*

diritto ad un indennizzo, definito dai gestori dei servizi e delle stazioni, per quanto di rispettiva competenza, nelle proprie carte dei servizi”;

- la misura 5.3, secondo cui *“nel caso in cui una corsa indicata sull’orario pubblicato come fruibile da utenti con disabilità o a mobilità ridotta venga resa con materiale non idoneo o sostituita con autoservizio sostitutivo o integrativo non accessibile o non idoneo, l’utente con disabilità o a mobilità ridotta che abbia già acquistato un titolo di viaggio utilizzabile per la corsa interessata ha diritto, oltre al rimborso del biglietto, ad un indennizzo, definito da ciascun gestore del servizio nella propria carta dei servizi”;*
- la misura 7.1, in forza della quale *“i titolari di un abbonamento che nel periodo di validità dello stesso incorrono in un susseguirsi di ritardi o soppressioni hanno diritto, in conformità a quanto previsto dall’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1371/2007, ad un indennizzo adeguato, da determinarsi tramite criteri di calcolo dei ritardi e dell’indennizzo specifici, differenziati rispetto a quelli previsti con riferimento ai titoli di viaggio singoli, e che tengano conto almeno del carattere ripetuto del disservizio”;*
- la misura 7.2, in virtù di cui *“l’entità dell’indennizzo di cui al punto 1 è indicata, con riferimento a tutte le differenti tipologie di abbonamento previste, nelle carte dei servizi. In ogni caso ai titolari di abbonamento mensile o annuale è riconosciuto un indennizzo per ciascun mese in cui, per la tratta indicata sul titolo di viaggio, un numero di treni pari o superiore al 10% di quelli programmati subisca un ritardo superiore a 15 minuti o venga soppresso; detto indennizzo è pari al 10% dell’abbonamento mensile e a 1/12 del 10% dell’abbonamento annuale”;*
- la misura 8.3, secondo cui *“le carte dei servizi indicano le tempistiche massime previste per il riconoscimento di rimborси e indennizzi; nel caso in cui la richiesta non venga accolta, il gestore del servizio fornisce all’utente la relativa motivazione, informandolo sulle modalità per contestare il mancato accoglimento della richiesta nei termini indicati nelle medesime carte”;*
- la misura 10.1, ai sensi della quale *“i gestori dei servizi titolari di licenza passeggeri ai sensi del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, sono tenuti ad ottemperare alle misure oggetto del presente provvedimento adeguando le proprie condizioni generali di trasporto e la carta dei servizi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore”;*
- la misura 10.2, in forza di cui *“i gestori delle stazioni sono tenuti ad ottemperare alle misure oggetto del presente provvedimento adeguando le proprie carte dei servizi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore”;*

VISTA

la delibera n. 156/2019, del 5 dicembre 2019, notificata a Ente Autonomo Volturno S.r.l. in pari data (nota prot. ART n. 15800/2019), con la quale è stato avviato un procedimento, nei confronti di Ente Autonomo Volturno S.r.l. (di

seguito anche: la Società), per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione dell'articolo 37, comma 3, lettera i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per inottemperanza alle misure 10.1 e 10.2 della delibera n. 106/2018, con riferimento al mancato adeguamento alle misure 5.2, 5.3, 7.1, 7.2 ed 8.3 della medesima delibera;

- VISTA** la nota della Società dell'11 dicembre 2019 (assunta agli atti, in pari data, con prot. ART n. 16076/2019), nella quale la stessa si è difesa nel merito, e, in particolare, ha contestato l'integrale applicabilità della delibera n. 106/2018 nei suoi confronti, riferibile a suo dire, allo stato attuale, solo alle reti interconnesse e non anche alle reti isolate;
- VISTA** la delibera n. 184/2019, del 19 dicembre 2019, notificata a Ente Autonomo Volturno S.r.l. in pari data (nota prot. ART n. 16512/2019), con cui è stato disposto il differimento, al 31 gennaio 2020, dei termini procedimentali di cui ai punti 5 e 6 delle delibere di avvio dei procedimenti sanzionatori notificate in data 5 dicembre 2019, tra cui anche della sopracitata delibera n. 156/2019 di avvio del procedimento oggetto della presente delibera;
- VISTA** la nota del 20 dicembre 2019 (assunta agli atti in pari data con prot. ART n. 16578/2019), con la quale la Società ha fatto richiesta di audizione;
- VISTA** la nota del 23 dicembre 2019 (assunta agli atti, in pari data, con prot. ART n. 16754/2019), con la quale la Società ha comunicato, stante l'intervenuta acquisizione della comunicazione del differimento del termine procedimentale, disposto con la sopra citata delibera n. 184/2019, l'intendimento di provvedere alla presentazione di impegni, chiedendo di ritenere nulla la richiesta di audizione precedentemente avanzata con la nota prot. ART n 16578/2020;
- VISTA** l'istanza di partecipazione al procedimento avanzata in data 10 gennaio 2020 dall'Associazione Codici Onlus – Centro per i diritti del cittadino (assunta agli atti dell'Autorità in pari data con prot. ART n. 271/2020), accolta con nota prot. ART n. 387/2020 del 13 gennaio 2020;
- VISTA** la nota del 29 gennaio 2020 (assunta agli atti dell'Autorità in pari data con prot. ART n. 1661/2020), con la quale Ente Autonomo Volturno S.r.l. ha presentato una proposta di impegni;
- VISTA** la delibera n. 39/2020, del 27 febbraio 2020 (notificata in pari data con nota prot. ART 3261/2020) con la quale la proposta di impegni è stata dichiarata inammissibile, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del Regolamento sanzionatorio, disponendo, per l'effetto, la prosecuzione del procedimento sanzionatorio avviato con la sopra citata delibera n. 156/2019;

- VISTO** l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha previsto la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi nel periodo compreso tra la data del 23 febbraio 2020 e quella del 15 aprile 2020, poi prorogato al 15 maggio 2020 dall'articolo 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
- VISTA** la memoria trasmessa dalla società EAV, acquisita al prot. ART 5441/2020, del 15 aprile 2020, con la quale veniva richiesta altresì audizione;
- VISTA** la delibera n. 95/2020, del 7 maggio 2020, recante *"Nomina dei responsabili dei procedimenti in corso, di competenza dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni dell'Autorità"*, notificata a EAV con nota dell'8 maggio 2020 (prot. n. 6804/2020) e all'Associazione CODICI con nota prot. ART n. 6823/2020, di pari data;
- VISTA** la nota acquisita al prot. ART 7840/2020, del 29 maggio 2020, con la quale la società EAV ha fatto seguito alla propria memoria trasmessa con la sopracitata nota prot. ART n. 5441/2020 per rappresentare le azioni poste in atto per adempiere alle violazioni contestate con riferimento, in particolare, al mancato adeguamento alle Misure 5.2 e 5.3 della Delibera ART 106/2018;
- VISTE** le note prott. ART n. 7964/2020 e n. 7979/2020 del 3 giugno 2020 con cui è stata comunicata, rispettivamente, a Ente Autonomo Volturino S.r.l. e all'Associazione Codici Onlus – Centro per i diritti del cittadino l'immissione in servizio del nuovo dirigente responsabile dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni dell'Autorità, con la conseguente assunzione da parte dello stesso, a decorrere dalla medesima data, delle funzioni di responsabile del procedimento, secondo quanto disposto al punto n. 2 della menzionata delibera n. 95/2020;
- VISTO** il verbale dell'audizione, convocata per la data del 29 giugno 2020 con nota prot. ART n. 8088/2020, del 5 giugno 2020, nonché il documento allegato al verbale medesimo, acquisito al prot. ART 9778/2020 del 6 luglio 2020;
- VISTE** le risultanze istruttorie relative al procedimento in oggetto comunicate in data 30 luglio 2020 alla Società, previa deliberazione del Consiglio in pari data, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), del Regolamento sanzionatorio, con nota prot. ART n. 11192/2020, dando termine fino al 15 settembre 2020 per presentare la memoria e per richiedere l'audizione finale innanzi al Consiglio;
- VISTA** la memoria inviata da EAV, acquisita al prot. ART n. 12944/2020, del 15 settembre 2020, nonché la relativa richiesta di audizione finale innanzi al Consiglio, ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento sanzionatorio, convocata con nota prot. ART 17353/2020, del 5 novembre 2020;

SENTITI in audizione finale, in data 2 dicembre 2020, i rappresentanti di EAV, come da verbale prot. ART n. 19693/2020 del 10 dicembre 2020;

VISTA la relazione istruttoria dell’Ufficio Vigilanza e sanzioni;

CONSIDERATO quanto rappresentato nella suddetta relazione e, in particolare, che:

1. dalla documentazione agli atti risulta l’inottemperanza, da parte di EAV, alle misure 10.1 e 10.2 della delibera n. 106/2018, con riferimento al mancato adeguamento alle misure 5.2, 5.3, 7.1, 7.2 ed 8.3 della medesima delibera;
2. Le argomentazioni difensive della Società, prodotte, sia all’esito della comunicazione delle sopra menzionate risultanze istruttorie sia nel corso dell’audizione innanzi al Consiglio, non sono valse a rimuovere l’antigiuridicità della descritta condotta. Infatti:
 - a) il mancato adeguamento è stato generato, *ab origine*, da un’errata, non scusabile, interpretazione della misura 10.3 della delibera n. 106/2018, non oggetto di contestazione, come confermato dalla stessa Società nelle successive memorie e nel corso dell’audizione. Infatti, la rete gestita dalla Società è, seppur in parte, interconnessa alla rete nazionale, e pertanto alla stessa non era applicabile la menzionata misura 10.3, che rinvia l’applicazione della delibera per i soli gestori di reti interamente non interconnesse. EAV è, conseguentemente, tenuta a dare applicazione alla delibera n. 106/2018 con le tempistiche indicate nelle misure 10.1 e 10.2 che invece non sono state osservate;
 - b) parimenti, con riferimento alle misure 7.1 e 7.2, si deve confermare che il mancato adeguamento è stato generato dal summenzionato errore d’interpretazione, che ha condotto la Società a ritenere che le disposizioni fossero applicabili ai soli viaggi effettuati sulle linee suburbane Benevento-Napoli e Piedimonte-Napoli. La Società, nelle more del procedimento, ha confermato di aver provveduto ad integrare il documento con il riferimento dell’applicabilità delle disposizioni in argomento ai viaggi su tutte le linee esercite dalla stessa;
 - c) con riferimento alla misura 8.3 relativa alla pubblicazione delle tempistiche dei rimborsi e degli indennizzi nonché delle procedure per la presentazione e gestione dei reclami, la Società dichiara nelle memorie che è stata data a tali informazioni nuova evidenza richiamandole esplicitamente nel Regolamento e nella Carta della Mobilità e nel corso dell’audizione precisa ulteriormente che ritiene di non ver violato la misura e di averne comunque data maggiore visibilità; a tal riguardo non è stata fornita tuttavia evidenza documentale;
3. Tuttavia risulta necessario prendere atto che sia nelle memorie che nell’audizione innanzi all’Ufficio e in quella finale innanzi al Consiglio, la Società ha dichiarato, producendo documentazione a supporto, di avere, seppur tardivamente, ottemperato alle disposizioni violate, provvedendo a

modificare la Carta della mobilità in conformità alle indicazioni contenute nelle misure 5.2, 5.3, 7.1, 7.2 ed 8.3 di cui alla delibera 106/2018, della quale era stata contestata la violazione nell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio e dando concreta attuazione alle misure stesse nei confronti dell'utenza (EAV ha dato evidenza delle attività svolte comunicando lo stato di avanzamento degli adeguamenti nel corso del periodo, come da nota acquisita al prot. ART 7840/2020 e al prot. 7841/2020, del 29 maggio, e da nota acquisita al prot. 19299/2020, del 3 dicembre 2020, di cui era stata in occasione dell'audizione innanzi al Consiglio;

RITENUTO

pertanto, di accertare l'inottemperanza alle misure 10.1 e 10.2 della delibera n. 106/2018, con riferimento al mancato adeguamento alle misure 5.2, 5.3, 7.1, 7.2 ed 8.3 della medesima delibera e, conseguentemente, di procedere, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lett. i) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'irrogazione di *"una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata nei casi di (...) di inottemperanza agli ordini e alle misure disposti"*;

CONSIDERATO

altresì, quanto riportato nella relazione dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni in riferimento alla determinazione dell'ammontare delle sanzioni in considerazione, sia dell'articolo 14 del Regolamento sanzionatorio, sia delle Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità, adottate con delibera n. 49/2017, e in particolare che:

1. la determinazione della sanzione da irrogare alla Società, per la violazione accertata, deve essere effettuata, ai sensi dell'articolo 11, della legge n. 689 del 1981, avuto riguardo, all'interno dei limiti edittali colà individuati, *"alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche"*;
2. per quanto attiene alla gravità della violazione, va apprezzato il limitato impatto territoriale della condotta omissiva riferito alla rilevanza regionale della rete ferroviaria;
3. in merito all'opera svolta per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, la Società, sia pur tardivamente, ha dato puntuale e completa attuazione alle misure non ottemperate;
4. con riguardo alla personalità dell'agente, non risultano precedenti provvedimenti sanzionatori per la stessa violazione;
5. in relazione alle condizioni economiche, rileva nel presente procedimento quanto già indicato dalla Società nell'ambito del procedimento sanzionatorio conclusosi con delibera n. 179/2020 del 30 ottobre 2020 in riferimento al quale la Società con la memoria prot. ART 15827/2020 – ha prodotto il documento "Piano Programma 2020 - Attività svolte e andamento economico e finanziario", evidenziando, con riferimento alla situazione economico gestionale dell'anno 2020, la sensibile riduzione dei ricavi conseguente all'emergenza sanitaria da Covid-19: *"come anticipato, il drastico calo dei ricavi tariffari ed il contestuale aumento dei costi del settore ferro determinano la previsione di un risultato negativo pari, per tale settore, a oltre*

26 milioni di euro (e complessivamente, quasi 34 milioni di euro per la Società);

6. ai fini della quantificazione delle sanzioni è altresì necessario dare evidenza del fatturato della Società relativo al bilancio 2019, considerando a tal riguardo che la Società gestisce il trasporto pubblico regionale sia su autolinee che quello ferroviario; in considerazione della tipologia di trasporto a cui è riferita la violazione contestata, è ragionevole utilizzare come parametro di riferimento il valore della produzione del trasporto ferroviario, pari a € 233.309.000,00
7. per le considerazioni su esposte e sulla base delle linee guida adottate con delibera n. 49/2017, risulta congruo: i) determinare l'importo base della sanzione nella misura di euro 5.000,00 (cinquemila/00); ii) applicare sul predetto importo base una riduzione pari a euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) in considerazione delle circostanze sopraelencate;

RITENUTO pertanto di procedere all'irrogazione della sanzione nella misura di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lett. i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

1. è accertata, nei termini di cui in motivazione, che si intendono qui integralmente richiamati, l'inottemperanza, da parte di Ente Autonomo Volturino S.r.l., alle misure 10.1 e 10.2 di cui alla delibera n. 106/2018, del 25 ottobre 2018, con riferimento al mancato adeguamento alle misure 5.2, 5.3, 7.1, 7.2 ed 8.3 della medesima delibera;
2. è irrogata, nei confronti di Ente Autonomo Volturino S.r.l., ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lett. i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00);
3. la sanzione di cui al punto 2 deve essere pagata entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, tramite versamento da effettuarsi unicamente tramite bonifico bancario su conto corrente intestato all'Autorità di regolazione dei trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: IT03Y0100501004000000218000, indicando nella causale del versamento: "sanzione amministrativa delibera n. 1/2021";
4. decorso il termine di cui al punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale; in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui

il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo;

5. il presente provvedimento è notificato a Ente Autonomo Volturino S.r.l. e comunicato all'Associazione Codici Onlus – Centro per i diritti del cittadino, in qualità di partecipante al procedimento; è inoltre pubblicato sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 14 gennaio 2021

Il Presidente

Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)